

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 5/2005

Roma, 29 luglio 2005

Oggetto: Il nuovo regime di tassazione degli interessi e dei canoni

SOMMARIO: 1. - Il quadro generale 2. - Le fattispecie interessate 3. - I requisiti soggettivi 4. - Le condizioni richieste 5. - La procedura 6. - La ritenuta sui compensi per l'uso o la concessione in uso delle attrezzature 7. - La decorrenza

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente circolare intendiamo informarVi delle principali novità per le società di capitali recentemente introdotte dal Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 143 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2005, n. 172) recante disposizioni relativamente all'attuazione della “*direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi*”.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

1. - Il quadro generale

Per effetto del D.Lgs. n. 143/2005 (che ha introdotto il nuovo art. 26-*quater*, D.P.R. n. 600/1973) è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, n. 2003/49/CE. La Direttiva in questione ha lo scopo di eliminare, nei confronti delle società residenti in Stati membri diversi ed appartenenti allo stesso gruppo, la doppia imposizione sui flussi di interessi e dei canoni che avvengono tra le suddette società annullando ogni tipo di ritenuta in presenza delle condizioni di legge e di seguito illustrate.

2. - Le fattispecie interessate

Per effetto del provvedimento in questione è stata prevista l'esenzione da tassazione in Italia degli interessi e dei canoni pagati a favore di società residenti in altri Stati membri dell'UE (o loro stabili organizzazioni sempre localizzate nella UE) legate da rapporti di partecipazione diretta con l'erogante.

A questo riguardo si segnala che si considerano:

1. “interessi” i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca, ed in particolare i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti (ad esclusione delle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti i limiti previsti ai fini della thin cap, delle remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, o da varie ipotesi di prestiti “partecipativi”, dei pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore, degli interessi originati da prestiti senza scadenza o con scadenza superiore ai 50 anni);
2. “canoni” i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche ed il software), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, di attrezzature industriali, commerciali o scientifico.

3. - I requisiti soggettivi

Per usufruire dell'esenzione è necessario che i beneficiari:

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

1. siano residenti in uno Stato membro dell'UE (senza essere considerati, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione Europea);
2. rivestano una delle forme societarie tassativamente previste dalla legge;
3. siano soggette – senza fruire di esenzioni – all'imposta sul reddito delle società. Per quanto concerne il nostro Paese sono interessate dalla disposizione in questione le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, nonché gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti in Italia.

Inoltre, sono esentati da ogni forma di ritenuta i pagamenti effettuati da una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e assoggettata senza fruire di regimi di esonero all'imposta sul reddito delle società.

4. - Le condizione richieste

I soggetti beneficiari dei canoni e degli interessi hanno diritto all'esenzione nei seguenti casi:

1. la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nella assemblea ordinaria della società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento;
2. la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento;
3. una terza società, anche essa in possesso dei requisiti di legge, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nella assemblea ordinaria sia della società che effettua il pagamento (o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento) sia nella società che riceve il pagamento (o nella società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento).

Per beneficiare dell'esenzione è necessario, altresì, che le partecipazioni che attribuiscono il diritto di voto siano detenute ininterrottamente per almeno un anno.

Inoltre è necessario che le società non residenti (che dovranno rivestire una delle forme previste dalla legge, essere residenti in uno stato membro ed essere soggette, senza godere di esenzioni, alle imposte sul reddito delle società) e le stabili organizzazioni situate in altro Stato membro di società aventi i requisiti di legge siano i beneficiari effettivi degli interessi e dei canoni.

A questo riguardo si precisa che sono considerate beneficiarie effettive di interessi e canoni:

- le società se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non intermediario, quale agente delegato o fiduciario di altra persona;
- le stabili organizzazioni se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi e dei canoni si ricollegano effettivamente alle stabili organizzazioni ed i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

sono soggette nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte indicate dalla Direttiva ovvero ad un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni o degli interessi controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato il beneficiario effettivo ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale come determinato ex art. 110, secondo comma, D.P.R. n. 917/1986, l'esenzione si applica limitatamente al valore normale degli interessi o dei canoni.

5. - La procedura

Per beneficiare dell'esenzione il beneficiario effettivo dovrà consegnare al sostituto d'imposta un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza dalla quale risulti la residenza dello stesso e nel caso di stabile organizzazione l'esistenza della stabile organizzazione stessa.

Inoltre, il beneficiario effettivo dovrà consegnare al sostituto d'imposta una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti e cioè la misura della partecipazione detenuta, il periodo di possesso, la forma societaria, la residenza, l'assoggettamento all'imposta nello Stato membro, nonché la qualifica di beneficiario effettivo del medesimo.

La documentazione in questione dovrà essere consegnata al sostituto d'imposta entro la data del pagamento ed ha effetto per l'intero anno successivo.

6. - La ritenuta sui compensi per l'uso o la concessione in uso delle attrezzature

Il D.Lgs. n. 143/2005 introduce, inoltre modifica, una ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (ad esclusione dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti).

7. - La decorrenza

Il nuovo regime di tassazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e cioè il 26 luglio 2005. Lo stesso si applica, con effetto retroattivo, agli interessi ed ai canoni maturati dal 1° gennaio 2004.

Inoltre il provvedimento in esame prevede espressamente che le ritenute operate sugli interessi ed i canoni fino alla data di entrata in vigore dello stesso saranno restituite dai soggetti che effettuano il pagamento dei suddetti redditi. Tali soggetti, dal canto loro, recupereranno le ritenute restituite attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (non viene chiarito dal legislatore, però, se la compensazione in questione sia o meno soggetta

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

al limite annuo di Euro 516.457,00).

§§§

Nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o necessità si rendesse opportuno al riguardo, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli